

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia » (551-B) (D'iniziativa del senatore Coppola) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 878  
MARTINAZZOLI, relatore alla Commissione . . . 878

##### Discussione e rinvio:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie a sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1147) (D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . .890, 891  
DE CAROLIS, relatore alla Commissione .890, 891  
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 891

##### Discussione e approvazione:

« Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli

immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda » (1436) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 878, 879, 884 e *passim*  
BALBO . . . . . .888, 889  
COPPOLA, relatore alla Commissione . .879, 881  
888 e *passim*  
FILETTI . . . . . .879, 881, 886  
GATTO Eugenio . . . . . .883  
MAROTTA . . . . . .883  
PAZIENZA . . . . . .881, 886  
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . .884, 886, 888 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

DE CAROLIS, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

**Trieste e Venezia » (551-B), d'iniziativa del senatore Coppola** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia », d'iniziativa del senatore Coppola, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Martinazzoli di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 aprile 1973, è stato modificato dalla Camera dei deputati rispetto alla formulazione approvata in quell'occasione, soltanto dell'articolo 3. L'altro ramo del Parlamento, infatti, ha ritenuto opportuno adottare una nuova formulazione dell'articolo in questione sopprimendo una precisazione contenuta nell'articolato in precedenza approvato in quanto il suo mantenimento, in sostanza, avrebbe comportato il rischio per i magistrati di corte di appello della perdita, nei quattro anni previsti, della qualifica di magistrato di cassazione: cosa questa che, evidentemente, non poteva essere accettata. La nuova dizione approvata dalla Camera dei deputati ha eliminato quest'inconveniente, per cui il relatore non può che proporre l'approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Le Tabelle A e B non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda » (1436)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E**. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli im-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

mobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, proroga i termini della legge riguardante i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, che scadeva al 31 dicembre 1973, al 30 giugno 1974; la medesima proroga opera per gli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda. Esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 18 dicembre con l'assorbimento di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che si occupava invece della sola proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione degli immobili urbani adibiti all'esercizio di attività alberghiera, commerciale ed artigianale.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo rientrano tra i provvedimenti anticongiunturali ed urgenti da assumere nel quadro della politica di contenimento dei prezzi e delle spinte inflazionistiche.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, infatti, il Senato nell'estate scorsa fu chiamato a convertire in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, che concerneva la stessa materia delle locazioni. In quell'occasione il Parlamento invocò — ed il Governo assentì — l'esigenza di provvedere entro il gennaio 1974 ad una disciplina organica del settore; senonchè una serie di avvenimenti e di circostanze, ma soprattutto il permanere della situazione economica estremamente difficile nonchè il protrarsi delle spinte inflazionistiche non hanno consentito alla Commissione speciale costituita per le locazioni di presentare in tempo utile un provvedimento organico in materia.

Pertanto, tenuto conto dell'imminente scadenza dei contratti delle locazioni degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, che — ripeto — scade il 31 dicembre prossimo,

quindi tra pochi giorni, e dell'esigenza di concedere alla Commissione speciale per le locazioni preannunziata dal Presidente del Consiglio in sede di dichiarazioni programmatiche il tempo sufficiente per predisporre la disciplina organica cui si è fatto più volte riferimento, il Parlamento è chiamato ancora una volta ad approvare un'ulteriore proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1974.

Il provvedimento in esame, peraltro, non è di mera proroga in quanto introduce anche alcune disposizioni di carattere interpretativo, che evidentemente lo rendono più completo. Le ragioni a sostegno della necessità di una sua sollecita approvazione non debbono essere, a mio avviso, ulteriormente spiegate: esse emergono facilmente d'altra parte anche dalla sintetica, ma chiara relazione che lo accompagna.

Si deve ritenere comunque — ed ancora una volta lo si auspica da parte del Parlamento — che la proroga in questione, concessa peraltro anche in maniera convinta tenuto conto che è giustificata da esigenze anticongiunturali, perchè le conseguenze eventuali della suddetta proroga non abbiano un'incidenza negativa sul complesso del quadro economico del Paese, sia l'ultimo e che questo tempo sia utilizzato dal Governo prima e dal Parlamento poi per mettere a punto la nuova disciplina organica del settore che da troppi anni è fermo determinando una situazione che la nostra economia, intesa nel senso più ampio, non può ulteriormente sopportare.

Per i suesposti motivi non mi rimane che chiedere la sollecita approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, dove peraltro si è svolta un'approfondita discussione cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**FILETTI**. Ancora una volta, purtroppo, la nostra Commissione si trova di fronte ad un disegno di legge in materia di lo-

cazioni varato con molta fretta alla vigilia della scadenza dell'ultima proroga. Nel provvedimento in esame sono riscontrabili pertanto numerose lacune che si rifletteranno certamente in sede di interpretazione e di applicazione pratica, attesa la formulazione equivoca di molte norme in esso contenute.

In particolare, l'articolo 1 prevede un'ulteriore proroga al 30 giugno 1974 dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani a qualsiasi uso destinati, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495. In quella occasione si stabilì la scadenza del 31 gennaio 1974 con l'assicurazione che nel frattempo la Commissione speciale all'uopo costituita avrebbe approntato un disegno di legge organico idoneo a disciplinare tutta la materia delle locazioni. Per quanto ci riguarda manifestammo i nostri dubbi in ordine al rispetto di tale termine che ci sembrò alquanto breve: dubbi che oggi sono risultati certezza in quanto il Governo è costretto a presentare all'approvazione del Parlamento un nuovo provvedimento di proroga, portando il termine di scadenza di quei contratti ad una data che in sostanza è ancora indeterminata poichè fa riferimento all'entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni. Ed il fatto che nel primo comma dell'articolo in questione sia detto « e comunque non oltre il 30 giugno 1974 » non esclude che si tratta di un termine indeterminato perchè non dà la certezza nè al locatore nè al locatario di un'effettiva, precisa scadenza, la quale potrebbe essere in ipotesi — cosa peraltro che io non credo — prima di quella data.

Ma quello che lascia veramente dubbiosi e perplessi è il secondo comma dello stesso articolo 1: esso si riferisce all'esecuzione di provvedimenti di sfratto esistenti, cioè a dire all'esecuzione di provvedimenti di rilascio che sono stati già pronunciati per la quale si dispone la sospensione. Al riguardo ci si domanda: sono tuttora in vigore le cause di decadenza della proroga di cui alla legge 23 maggio 1950 n. 253, tra le quali, ad esempio, la necessità urgente e improroga-

bile del locatore e la disponibilità di un appartamento da parte dell'inquilino che per questo stesso fatto dovrebbe decadere dalla proroga non potendo disporre contemporaneamente di due appartamenti: uno ricevuto in locazione e l'altro di cui dispone a titolo di proprietà, di usufrutto eccetera? Questo è un interrogativo che ancora permane.

E permane ancora un altro interrogativo e cioè a dire: non vengono sospesi i provvedimenti di sfratto o rilascio allorquando siano fondati sulla necessità urgente e improrogabile del locatore di adibire la casa al soddisfacimento di proprie esigenze abitative. Ora, quando si è ottenuto un provvedimento per le esigenze di un figlio o di un genitore, così come era previsto nella legge del 1950, si può chiedere il rilascio dell'immobile e si può eseguire, ove ci sia stata una sentenza o una ordinanza di rilascio, il provvedimento? Se dovessimo interpretare letteralmente la disposizione del secondo comma, dovremmo pervenire alla conseguenza che solo nel caso in cui ci sia la necessità personale del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria si può eseguire il provvedimento, mentre non si deve eseguire (e questo mi sembra non giusto, nè equo) nel caso in cui l'immobile giovi per il figlio o per il genitore. Su questo punto prego il rappresentante del Governo di fornirci cortesi chiarimenti.

Non presento alcun emendamento perchè comprendo che comporterebbe, ove fosse accettato, la restituzione del disegno di legge alla Camera dei deputati. Poichè siamo alla vigilia della scadenza della proroga (vi sono contratti che scadono il 31 dicembre 1973, quali quelli riflettenti locazioni ad uso di albergo o ad uso di locanda) mi limito a sottolineare il problema.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 5 che si richiama all'articolo 63 del codice di procedura civile, cioè all'ipotesi di un'ordinanza di convalida o di rilascio emessa dal pretore per il caso di licenza o di sfratto. Noi sappiamo che la licenza viene intimata in precedenza a quella che è la data di scadenza del contratto, mentre lo sfratto viene pronunciato dopo che è maturato il termine di scadenza convenzionale del contratto medesimo.

Si dice qui che la formula esecutiva che ap- pone il giudice in caso di convalida o di ordi- nanza di rilascio ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione. Ora io dico: quan- do si tratta di congedo che viene convalidato per data che deve ancora venire, per una sca- denza che, ad esempio, in molti comuni ma- tura il 31 agosto successivo al provvedimen- to di convalida, che cosa significa che nel caso che l'intimato non sia comparso, la for- mula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della sua apposizione? La formula esecutiva viene apposta in calce alla citazio- ne nello stesso momento dell'ordinanza di convalida. E se la licenza si convalida per un termine che va oltre i trenta giorni, che senso ha prevedere che: « la formula ese- cutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione »? È un'incongruenza. A mio avviso si sarebbe dovuto dire che detta formula ha effetto dopo trenta giorni dalla convalidata scadenza del contratto, così co- me determinata dal provvedimento di con- valida.

L'articolo 7 riguarda poi la registrazione e la ripartizione delle spese di registrazione. Io non ho presente la regolamentazione del- le registrazione delle locazioni in sede di ri- riforma tributaria. Ricordo a me stesso che i contratti di locazione non si registrano più o quanto meno non è obbligatoria la loro re- gistrazione allorquando non vengano a su- perare, con riferimento ad un anno, il valore di lire 600.000. Ora qui si fa riferimento alla registrazione di contratti i cui canoni non superino l'importo di lire 1.500 mila e si stabilisce che in tal caso il rimborso della registrazione del contratto può essere chie- sto all'altra parte che non l'ha registrato nella misura della metà. Ma che cosa avvie- ne negli altri casi, cioè quando si tratta di contratti che superano un milione e mez- zo? Qual è la regolamentazione?

A mio modo di vedere, poichè il contratto di locazione riflette l'interesse del locatore e l'interesse del locatario, in ogni caso le spe- se di registrazione dovrebbero incombere al- le due parti in ragione di metà ciascuno.

C O P P O L A . Salvo patto contrario!

F I L E T T I . Non ha importanza tale previsione, perchè le parti possono libera- mente convenire qualsiasi pattuizione circa l'onere delle spese di registrazione.

Perchè abbiamo voluto prevedere una spe- cifica e limitata regolamentazione, mentre sarebbe stato meglio non dire niente, lascia- re ferme le norme vigenti ed attenerci alla costante giurisprudenza, secondo la quale le spese di registrazione dei contratti di loca- zione, in mancanza di patto contrario, grava- no alle parti in ragione di metà ciascuna?

Ho voluto fare solo questi rilievi senza presentare emendamenti per non remorare la definitiva approvazione del disegno di leg- ge. Prego, però, il rappresentante del Gover- no, nella persona dell'onorevole Pennacchini, di dare un qualche chiarimento particolar- mente per quanto concerne le cause di deca- denza della proroga onde evitare, così come sta accadendo presso numerosi tribunali e preture, che si interpretino in maniera dif- forme situazioni uguali in ordine all'urgente ed improrogabile necessità di parenti del lo- catore e particolarmente di figli o genitori del locatore medesimo.

P A Z I E N Z A . Alle osservazioni del col- lega Filetti desidero aggiungere brevissime considerazioni di carattere generale che de- nunciano le inadempienze del Governo che del resto avevamo previste in sede di discus- sione generale della conversione del decreto- legge. Noi dicemmo che ci saremmo rivisti al termine del periodo previsto dal decreto- legge senza aver concluso alcunchè; siamo qui puntualmente a risentirci: è mancata una qualsiasi disciplina organica delle locazioni e ci viene proposto un disegno di legge sotto l'assillo dei tempi che deriva dal difetto del- la possibilità di discussione accurata di questo provvedimento.

Il collega Filetti ha già detto che non pre- sentiamo emendamenti per non causare in- dugi e perplessità nella disciplina legisla- tiva. Per la verità avremmo avuto il tempo fino al 31 gennaio 1974 di discutere tutta la disciplina relativa agli immobili urbani, mentre il problema del vincolo alberghiero poteva essere risolto con un decreto-legge

che poi avremmo avuto tempo di discutere in sede di conversione. Certo è che il provvedimento che ci viene presentato è quanto mai imperfetto e lacunoso, e rappresenta dei passi indietro rispetto al decreto-legge che abbiamo convertito e che già rappresentava un passo indietro rispetto alla precedente legislazione.

Debbo ricordare ai colleghi della Commissione l'atteggiamento della Confedilizia, la quale ha chiesto inutilmente di essere ascoltata, ha protestato vivacemente ed ha fatto presente che in un momento di carenza assoluta dell'edilizia pubblica, quando la nostra edilizia è affidata esclusivamente all'iniziativa privata, ancora una volta la si mortifica con questi disegni di legge che denunciano superficialità ed imperfezioni in ogni norma.

Il senatore Filetti ci ha dianzi intrattenuito su alcune norme; ma ce ne sono altre, per non dire tutte, che sono imperfette. Queste norme — ripeto — rappresentano un passo indietro rispetto al decreto-legge del luglio: in quella sede si parlava solo di necessità e in questa sede si parla invece di necessità di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria (l'interrogativo del senatore Filetti trova una risposta nella interpretazione corrente della norma), escludendo i casi di necessità di destinare l'immobile ad abitazione dei propri figli o dei propri ascendenti o di destinarlo all'esercizio della propria attività commerciale.

Le norme sono imperfette per quanto riguarda il caso della morosità. Si introduce un nuovo criterio di pietismo nei confronti del conduttore moroso e lo si introduce, fra l'altro, con una protrazione per almeno due mesi che, se può essere consono alle norme sulla valutazione delle inadempienze ai fini di stabilire la gravità dell'inadempienza stessa, introduce peraltro delle perplessità per l'interprete. Infatti, « la protrazione per almeno due mesi » si riferisce a due canoni di affitto o si riferisce a due mesi come arco temporale in maniera che bisogna attendere sessanta giorni o un mese e cinque giorni nel caso in cui, ad esempio,

il canone non sia pagato entri i primi cinque giorni del mese come di contratto?

All'articolo 4 quando si impone un deposito cauzionale su conto bancario vincolato, si fanno solo apparentemente gli interessi del conduttore, ma sarebbe stato molto più semplice fissare una misura obbligatoria di interessi ad un tasso del tre per cento, ad esempio, che avrebbe remunerato insieme locatore e conduttore dando al locatore la possibilità di investire il deposito cauzionale in buoni del Tesoro o in obbligazioni garantite dallo Stato con un reddito del 5 o del 6 per cento, ed al conduttore di guadagnare più dell'1,25 per cento che per così modeste somme le banche possono garantire attraverso i conti vincolati.

Le osservazioni del senatore Filetti sono validissime anche per quanto riguarda l'articolo 7 concernente il riparto delle spese di registrazione. Sappiamo tutti che i patti contrattuali prevedono sempre, in tutti i formulari, l'accollo della registrazione al conduttore, sappiamo come la giurisprudenza regola poi quest'accollo quando si va alla ripartizione, sappiamo quando giudica nulla la clausola, quando impone che il carico sia stabilito a metà tra le parti.

Queste sono delle brevi osservazioni di merito in aggiunta a quelle fatte dal collega Filetti. Desideravo però far qui presente le carenze e le inadempienze del Governo. Personalmente mi sono anche permesso di sollecitare il Governo con interrogazioni tempestive per sapere quando e come avesse nominato la Commissione incaricata di predisporre la disciplina organica per le locazioni, se fossero state interpellate le categorie interessate. Noi abbiamo la Confedilizia e non mi risulta che le categorie interessate siano state sentite, tanto è vero che sul giornale di oggi leggiamo alcune proteste al riguardo.

Riteniamo che il provvedimento ancora una volta mortifichi l'iniziativa privata, l'edilizia in genere, che rappresenti un passo indietro e che ancora una volta rappresenti le carenze assolute del Governo su questa materia. Ci asterremo su questo provvedimento come abbiamo già fatto in occasione

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

della conversione del decreto-legge, dando a quest'astensione, anche questa volta e in maniera più vibrata, il carattere di assoluta e decisa protesta.

**M A R O T T A .** Desidero solo fare una considerazione malinconica. Il disegno di legge in discussione mi sembra antidemocratico. Infatti, noi che ci sforziamo per andare incontro ai meno abbienti, con il presente provvedimento abbiamo finito per trascurarne interesse e necessità.

Esistono in questo settore dei paria della locazione di immobili nel senso autentico della parola, i quali privi di ogni altra risorsa vivono unicamente con il ricavo di immobili loro lasciato in eredità o comunque acquistati per cercare di assicurarsi una rendita nel futuro. Di costoro purtroppo mai alcuno si è occupato. Si tratta di persone che dovrebbero ricavare, ad esempio, 200-300.000 lire al mese dall'affitto di immobili di loro proprietà che ricavano viceversa dalla locazione solo 40-50.000 lire. E ci sono proprietari che da circa 40 anni percepiscono per l'affitto di varie botteghe da 10.000 o 20.000 lire al mese colpiti dal blocco dei fitti che rimonta ad epoca preistorica.

La normativa in discussione è antidemocratica perchè essa, contrariamente a quanto si afferma, favorisce gli abbienti: soprattutto il secondo comma dell'articolo 1, che recita: « Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sull'urgenza e improrogabile necessità del locatore verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locativo, ad abitazione propria ». Essa rappresenta infatti un salvacondotto per tutti coloro che hanno la possibilità di adire il magistrato e di dimostrare con una serie di ragioni spesso pretestuose di trovarsi in condizioni di assoluta necessità di disporre dell'immobile locato (la figlia o il figlio che devono entrare, la impellenza di ingrandire l'abitazione, eccetera). Chi ne va di mezza sono sempre, purtroppo, coloro che nonostante l'aumento del costo della vita e la

diminuzione del valore della moneta, devono continuare a vivere con quella piccola coa che riescono a percepire dalla locazione delle loro proprietà.

Mi riservo di presentare al riguardo un apposito disegno di legge e comunque mi augura che al prossimo 30 giugno 1974 qualcuno si ricordi che esiste un gran numero di persone che hanno bisogno che si porga loro una mano, che si dia loro un aiuto qualsiasi. Mi astengo dal presentare un emendamento in quanto riconosco la necessità che il disegno di legge in esame venga approvato al più presto nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, ma ho voluto richiamare l'attenzione della Commissione sulla triste situazione di tanti piccoli proprietari immobiliari, convinto che tale mio pensiero è condiviso da tutti coloro che hanno un sentimento di pietà verso coloro che soffrono veramente.

**G A T T O E U G E N I O .** Non posso non rilevare che purtroppo si è verificato quello che io avevo temuto e che in tutti i modi avevo invitato ad evitare: mi riferisco alla mancata presentazione di un provvedimento organico in materia. Ora il problema non è tanto quello di un più o meno breve periodo di tempo ancora da attendere per l'emanazione di un tale provvedimento, quanto quello, estremamente grave dal punto di vista politico, di una possibile, anzi certa perdita di credibilità del Governo sull'argomento. È inutile, infatti, a mio avviso, che si proroghino i contratti di locazione al 30 giugno 1974, perchè è evidente che nessuno crederà più che per quella data il relativo provvedimento organico sia pronto. Era noto a tutti che non sarebbe stato possibile emanare per la fine del 1973 detto provvedimento: tuttavia si è voluto ugualmente approvare tale proroga. Ora si pone un termine che può essere sufficiente, ma nessuno crederà che si voglia rispettarlo.

Il problema non è di semplice soluzione: e lo stesso appello accorato lanciato dal senatore Marotta riveste, a mio giudizio, notevoli aspetti di giustizia, in quanto effettivamente accanto a forme di speculazione esi-

stono nel settore situazioni che sul piano dell'equità hanno un loro valore e che pertanto debbono essere affrontate e risolte, anche in considerazione del fatto che hanno riflessi su un altro settore preoccupante, quello edilizio.

Come è noto, per la fine del secolo si avrà un aumento spaventoso della popolazione mondiale (le statistiche parlano addirittura di 7 miliardi di abitanti): questo fatto evidentemente comporterà un complesso di problemi, specie nel settore edilizio, che non sembra opportuno fin da ora aggravare. Ritengo opportuno che il Governo si impegni a tenere al corrente l'opinione pubblica sui lavori della Commissione speciale per i fitti: questo rappresenterà un incentivo, uno sprone per cercare di essere fedeli all'appuntamento che si rimanda ancora una volta. Nessuna opposizione, quindi, da parte mia all'approvazione del presente disegno di legge: ma solo rinnovo la preghiera che da parte del Governo sia compiuta una seria opera onde evitare con un ulteriore rinvio un'ulteriore caduta di credibilità.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PENNACCHINI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero anzitutto ringraziare il relatore, senatore Coppola, ed i vari intervenuti nella discussione, anche se, per la verità, le note emerse nel corso della stessa, pur se temperate dalla necessità di concludere l'iter del provvedimento prima della scadenza dei termini, sono state più di carattere critico che di carattere positivo.

In particolare, per quanto si riferisce alla questione di carattere generale, al rilievo cioè avanzato circa il fatto che il Governo da tempo promette un disegno di legge organico e che invece tale provvedimento non vede mai la luce, per cui ci si trova sempre all'immediata vigilia della scadenza dei termini di fronte all'esigenza di provvedere comunque ad una proroga onde non lasciare una

enorme fascia di contratti senza regolamentazione giuridica, dirò che non sarò certo io, senatore Filetti, senatore Paziienza, senatore Gatto e senatore Marotta, a contrastare le vostre affermazioni, soprattutto perchè non posso dimenticare che, ahimè!, molti e molti anni or sono dai banchi del Parlamento e non da quelli del Governo ho fatto esattamente le stesse considerazioni. Debbo anche aggiungere però che queste considerazioni, mentre hanno senza dubbio il pregio dell'esattezza, non hanno forse quello della benevolenza: sarebbe stato opportuno infatti ricordare anzitutto che nel caso specifico non tanto di un provvedimento di proroga *sic et simpliciter* si parla quanto di un provvedimento che rientra nel quadro generale delle misure adottate per fronteggiare la difficile situazione congiunturale che non solo continua a persistere nel momento attuale ma addirittura si è ancor più aggravata. Il Governo pertanto è stato preso nelle panie di questa situazione economica estremamente preoccupante ed ha dovuto fronteggiarla con provvedimenti di urgenza per cui non ha potuto rispettare — come era invece nelle sue sincere intenzioni — i tempi previsti per la presentazione del disegno di legge in questione.

Occorre poi aggiungere che se la materia presenta punte di critiche che devono essere rivolte al Governo — e il Governo le accetta con quella lealtà e sincerità di cui prima vi parlavo —, non vorrei però che il Governo sia l'unico destinatario di queste critiche, in quanto da tutte le parti politiche ivi compresa quella a cui ho l'onore di appartenere, si è sempre detto che occorre presentare la legge organica, che occorre fare in modo che tutta la materia sia interamente regolata in maniera armonica, ma da nessuna parte politica è finora arrivata nessuna indicazione concreta su come si intende regolarsi su questa materia, non ho mai visto nessun partito politico che abbia presentato un provvedimento organico. Sono state presentate delle proposte di legge settoriali che però non hanno nulla a che vedere con una regolamentazione generale della materia.

Dico queste cose non per difendere il Governo, ma perchè se il Governo è prigioniero

di contrasti di natura tecnica a questo riguardo, altrettanto prigionieri sono i Gruppi politici che portano alla formazione della volontà del Parlamento; dico queste cose non per ridurre le responsabilità del Governo, quanto per sottolineare che si tratta di una materia estremamente delicata, complessa, che tocca nel vivo qualunque famiglia italiana nella quale un qualunque passo falso potrebbe avere conseguenze disastrose per l'economia familiare, e quindi una certa cautela mi pare che sia più che doverosa.

Desidero ora assicurare quanti lamentano che ancora non sia stato fatto nulla, che quella tale fantomatica Commissione non è poi tanto fantomatica, perchè ha già lavorato da più di tre mesi e si trova in procinto di licenziare finalmente il provvedimento organico, provvedimento che se ancora non ha visto la luce è perchè dev essere ancora limato nella sua stesura definitiva e deve riportare naturalmente la preventiva non dico approvazione ma collaborazione delle varie parti politiche già investite della materia, in modo tale che ci sia un provvedimento che riscuota il più largo consenso da parte del Parlamento. Per parti politiche non intendo soltanto i partiti in senso stretto, quanto tutte le organizzazioni collaterali, le organizzazioni sindacali, le proprietà edilizie che sono state qui indicate come doverosamente interpellabili per quanto riguarda questo provvedimento.

Il provvedimento di carattere organico dovrà naturalmente regolare tutta la materia, a cominciare dai contratti, dalla durata, dalle cauzioni, dal sistema di fissazione del canone ed anche sul famoso equo canone non è che ci sia proprio una unanimità di consensi, tuttavia si dovrà trovare un meccanismo tale che possa assicurare una equa e giusta regolamentazione della materia senza incidere eccessivamente in senso punitivo nè su un settore nè sull'altro.

Le argomentazioni addotte dal senatore Marotta, come sempre tanto piene di umanità e di concretezza sono esattissime: non possiamo dimenticare che qui ci sono delle posizioni di persone che hanno lavorato tutta la vita per mettere insieme quel gruzzolo

che ha loro consentito di comprare un appartamento con cui poi speravano di poter migliorare una vecchiaia non troppo florida e che oggi si sentono veramente bloccati da una situazione che sotto questo profilo è completamente inumana. D'altra parte, però, esistono anche i grossi complessi immobiliari che fanno un'opera di sfruttamento, per non dire di speculazione, su queste particolari situazioni. Ed ecco perchè una norma sola, astratta e generalizzata in materia, potrebbe presentare il fianco a critiche di iniquità e di insufficienza per quanto riguarda una regolamentazione giusta della materia.

Comunque posso assicurare — come ho già fatto alla Camera dei deputati — che questo provvedimento di carattere organico, che — ripeto — sarà il frutto della collaborazione più vasta e più larga possibile di tutte le forze politiche interessate alla materia, vedrà la luce (non assumo più impegni precisi perchè sono rimasto scottato dall'acqua calda del passato ed ho paura dell'acqua fredda attuale) con una certa approssimazione nel mese di febbraio o marzo.

Fatta questa premessa — premessa che è anche corroborata da una frase che la Camera dei deputati ha voluto inserire nell'articolo 1, che io giudico un po' pleonastica ma che tuttavia è servita a rafforzare questa convinzione: dire che « sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni » è inutile, ma è servito a dare quasi una portata di importanza legislativa a quest'impegno del Governo — desidero rispondere brevemente alle varie osservazioni che sono state fatte.

Non c'è dubbio che l'osservazione fatta sul secondo comma dell'articolo 1 dal senatore Filetti è esatta: fino a quel momento sono sospese solo le esecuzioni che riguardano i locali destinati ad abitazione propria. Però è da tenere presente che sono sospese solo le esecuzioni dei provvedimenti, non è che sono sospesi i procedimenti, i quali possono benissimo essere svolti in questo periodo. D'altra parte, senatore Filetti, tenga presente che questa materia è uno dei punti più delicati che il prossimo provvedimento di carattere generale andrà a regolare e che, dato

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

che la nuova legge che regolerà quest'aspetto (questa volta consentitemi di essere ottimista) dovrebbe vedere la luce prima della scadenza della proroga che oggi stiamo per approvare, la questione può rimanere impregiudicata soltanto per quei due o tre mesi al massimo che comunque sarebbero trascorsi anche se ci fosse stata una previsione *ad hoc* nel senso che lei auspica.

Le altre osservazioni che sono state fatte, mi sembra che il senatore Pazienza...

F I L E T T I . Non mi ha risposto sulla questione relativa all'abitazione propria estensibile ai figli e genitori...

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è estensibile, l'ho già detto, senatore Filetti, e mi sembra di essere stato chiaro!

Per quanto riguarda l'articolo 2, alla Camera dei deputati era sorta una discussione, cioè se la proroga del vincolo fosse di competenza del Parlamento o delle Regioni. Il Governo propendeva per la seconda ipotesi, tuttavia a scanso di interpretazioni errate si è voluto inserirlo anche in una legge di carattere nazionale.

Prima di parlare dell'articolo 3, debbo dichiarare che la volontà di dare vita alla regolamentazione generale trova conferma anche nel fatto che sin da questo momento, su collaborazione di tutte le parti politiche, si è voluto inserire alcune norme che avessero la portata di norme generali ma non andassero ad incidere notevolmente sulla materia, cioè lasciassero impregiudicate le soluzioni più importanti per quanto riguarda i settori più delicati. Il Governo ha accettato questa impostazione, perchè inizialmente aveva presentato soltanto il disegno di legge di proroga, proprio per dimostrare che era apertissimo a questo nuovo indirizzo di incominciare ad introdurre delle norme di carattere generale che, nel caso specifico, possono essere approvate senza ledere minimamente quelle che potranno essere le decisioni future.

E così è stato introdotto l'articolo 3, che mi pare risponda a criteri di umanità e risolva quei casi in cui si sono venuti a trova-

re numerosi inquilini specialmente al Nord per effetto di disoccupazione involontaria e in tutta Italia per effetto di grave malattia.

Per quanto riguarda il deposito cauzionale previsto dall'articolo 4, dirò che si tratta di una questione molto discussa: si è parlato anche di titoli di Stato, ma a questo riguardo si è avuta una netta opposizione da parte dei Ministeri finanziari in quanto non sembrava, non so dirvi esattamente per quali motivi tecnici, un sistema applicabile al caso specifico.

Mi parrebbe poi molto strano, senatore Pazienza, fissare per legge un interesse del 3 per cento, soprattutto se si tiene presente che in questi casi si tratta di somme che al massimo raggiungono le 30-40.000 lire all'anno.

P A Z I E N Z A . Ma in questo modo si fanno solo gli interessi delle banche!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Confesso di non essere molto competente in materia, ma — ripeto — non mi sembra che sia il caso di parlare di un interesse del 3 per cento su 30-40.000 lire all'anno.

In ordine poi all'articolo 5, desidero far presente che si è ritenuto di dover completare in tal modo l'articolo 63 del codice di procedura civile sempre in vista di quell'indirizzo di carattere umanitario di cui si è detto prima. Non essendovi quella previsione, infatti, l'articolo in questione spesso colpiva in maniera drastica l'inquilino, il quale era costretto nel breve volgere di due o tre giorni a provvedere ad una nuova sistemazione. Si tratta comunque di norme che potranno essere senz'altro riviste in sede di regolamentazione generale.

Passando ora a considerare la questione sollevata a proposito dell'articolo 7, dirò che anzitutto io non do per scontato che le spese di registrazione facciano sempre carico metà ad una parte e metà all'altra. Al riguardo debbo far osservare che il Governo riteneva che, essendo prevista un'esenzione fino all'importo di 600.000 lire, non fosse necessario stabilire una norma siffatta: ma poichè si è osservato che tra l'importo di 600.000

lire e quello di 1.500.000 lire vi è ancora una fascia di interessati che non vivono in condizioni di estrema floridezza, si è voluto da parte dell'altro ramo del Parlamento regolamentare la materia introducendo l'articolo 7, che prevede che fino all'ammontare annuo di un milione e mezzo il rimborso delle spese di registrazione del contratto, sostenute da una delle parti, può essere richiesto all'altra parte soltanto nella misura della metà della somma effettivamente pagata, e lasciando impregiudicati e risolvibili nella legge generale i contratti di importo superiore. Il principio che è stato introdotto mi sembra un principio estremamente equo che oggi peraltro quasi mai viene applicato: le spese di registrazione infatti spesso sono a carico del conduttore, il quale, naturalmente, non si rivale o non sa che può rivalersi nei confronti del proprietario. Si tratta dell'introduzione di una norma di carattere generale che, ripeto, mi sembra rispondere ai necessari requisiti di equità e di giustizia.

Concludo quindi questa mia replica richiamando l'attenzione degli onorevoli senatori sulla necessità di approvare il disegno di legge in esame prima della scadenza prevista perchè soltanto in questo modo, con l'assenso della Camera e del Senato a questi primi tentativi di regolamentazione generale della materia in esso previsti, il Governo si sentirebbe più confortato e più sollecitato a presentare finalmente un provvedimento organico che dovrà — mi auguro di non essere ancora una volta smentito dai fatti — essere portato al più presto all'approvazione del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica

delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

I canoni delle locazioni prorogate in virtù della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonché con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

La morosità può costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani prorogati in virtù della presente legge solo quando si protragga per almeno due mesi, oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione del contratto, per disoccupazione involontaria o per grave malattia del conduttore medesimo.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i tipi di locazione non può essere superiore a due mensilità del canone di locazione e deve essere depositato su conto bancario vincolato.

Gli interessi debbono essere accreditati al conduttore.

(È approvato).

## Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione ».

(È approvato).

## Art. 6.

Per i contratti di locazione e sublocazione prorogati in virtù della presente legge è fatto divieto di aumentare la spesa relativa alla fornitura dei servizi, se non per comprovati aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Se le spese di gestione del servizio di riscaldamento sono, per contratto, a carico del conduttore, questi interviene, in luogo del locatore, nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese medesime e sulle modalità di gestione del servizio.

Qualora si tratti di edificio non in condominio, i conduttori di cui al precedente comma deliberano, in apposita assemblea, convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori, sulle spese e le modalità di gestione del servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore si prescrive nel termine di due anni.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Balbo un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « del personale e dei servizi pubblici corrispondenti ».

B A L B O . Il passo di cui si chiede la soppressione stabilisce che l'aumento delle spese condominiali a carico del locatario può avvenire solo per la comprovata lievitazione di due soli tipi di costi: personale e servizi pubblici. A noi sembra, invece, che, qualora il contratto di locazione preveda che le spese condominiali siano a carico del locatario, a questi possano addebitarsi tutti gli eventuali aumenti delle spese condominiali, purchè siano comprovati. Ciò perchè in caso contrario, dato il regime di blocco, si addiverebbe ad una riduzione del canone reale in quanto i costi di tutti i beni e servizi sono in costante aumento, in modo particolare nel momento attuale, nè è presumibile che tale aumento si arresti entro breve tempo: si può presumere anzi che il fenomeno continui ancora per un certo tempo.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Per quanto mi riguarda, esprimo parere decisamente contrario all'emendamento proposto in quanto la prova dell'aumento dei costi non può che riferirsi esclusivamente al personale ed ai servizi pubblici corrispondenti: una qualsiasi altra dilatazione ed estensione altererebbe notevolmente, d'altra parte, lo spirito del disegno di legge.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo in pieno con quanto ha testè detto l'onorevole relatore. Non dimentichiamo infatti che ci troviamo di fronte ad una legge di blocco dei fitti che viene prorogata: ora, mentre si può derogare a questo blocco per quanto riguarda gli effettivi aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti, pare veramente molto difficile poter estendere tale deroga per comprovati aumenti dei costi in genere, come in sostanza vorrebbe l'emendamento proposto. Anche il Governo esprime quindi parere contrario.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Balbo.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Nei contratti di locazione e di sublocazione relativi ad immobili urbani adibiti ad uso abitazione, il cui canone non superi l'importo di lire 1.500.000 annui, il rimborso delle spese di registrazione del contratto, sostenute da una delle parti, può essere richiesto all'altra parte soltanto nella misura della metà della somma effettivamente pagata.

Informo gli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Balbo un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

**BALBO.** L'articolo di cui si chiede la soppressione stabilisce che per i contratti di locazione, il cui canone non superi l'importo di lire 1.500.000 annue, le spese di registrazione del contratto siano divise a metà tra locatore e locatario.

Dato il presente regime di blocco dei contratti di locazione una siffatta disposizione equivale ad una riduzione del canone reale di locazione.

Si tratta, dunque, di una misura che scoraggia ulteriormente l'investimento nel bene casa e quindi, nuocendo all'attività edilizia, allontana sempre più la vera soluzione del problema della casa.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sono costretto ad esprimere parere contrario perchè mi sembra che la norma sia particolarmente equa in questa materia. Cioè anche l'incidenza delle spese di registrazione mi pare che sia equa e comunque ritengo che queste spese siano ripartite nella giusta misura. Peraltro, l'altra parte può essere richiesta sol-

tanto nella misura della metà della somma effettivamente pagata.

Per questi motivi, per lo spirito, per l'equità che anima questa disposizione, ritengo che sia opportuno mantenerla così com'è.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha espresso parere contrario all'introduzione di questo emendamento e pertanto in questa sede non si può contraddire. Questo è un emendamento che è stato introdotto, nell'altro ramo del Parlamento, nonostante il parere contrario del Governo. Qui, però, la situazione è cambiata: mentre da un lato il Governo ritiene di dover esprimere il suo doveroso rispetto nei confronti della volontà del Parlamento e quindi di accettare l'emendamento, fa anche presente che l'approvazione di questo emendamento significherebbe in pratica l'insabbiamento della legge. Ecco perchè il Governo, pur confermando nella sostanza il suo parere già espresso alla Camera dei deputati, che però trovava origine dal fatto che intendeva regolare questa materia nell'ambito della legge generale e non in questa legge (quindi non era contrario nel merito, ma alla collocazione), pur sottolineando che non intende con questo porsi in sostanziale contrasto con il parere espresso nell'altro ramo del Parlamento, deve aderire alla proposta del relatore ed esprimere parere contrario.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Balbo, tendente a sopprimere l'articolo 7.

*(Non è approvato).*

Metto quindi ai voti l'articolo 7.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1147), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie a sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Carolis, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1147 è stato ispirato dall'esigenza morale di dare una sistemazione giuridica ed economica ai vice pretori onorati incaricati di funzioni giudiziarie. Si tratta di poche persone cui è affidato l'esercizio della funzione giurisdizionale da moltissimo tempo, con posti di pianta organica (e non sostitutivi di posti di pretori titolari), che non possono esercitare — essendo loro vietato — la professione forense od altra attività retribuita e che non godono pertanto di alcun trattamento di quiescenza.

La loro posizione non va confusa con quella dei vice pretori onorari reggenti che svolgono un'attività vicaria sostituendo il pretore titolare (in caso di sua assenza o vacanza provvisoria della sede), con la possibilità di svolgere altra attività retribuita, anche quella forense seppure in diversa sede giudiziaria, e di avere quindi un trattamento di previdenza e di assistenza. Questi ultimi non sono contemplati dal disegno di legge n. 1147 che si riferisce esclusivamente ai vice pretori incaricati di funzioni giudiziarie.

Il disegno di legge n. 1147 è stato già approvato dalla Camera dei deputati, ove ha avuto parere favorevole della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

Al Senato la Commissione bilancio ha espresso egualmente parere favorevole e la Commissione affari costituzionali, che in un primo momento aveva dato parere contrario, ha riesaminato il disegno di legge esprimendosi in senso favorevole.

Trattandosi di un minimo onere di bilancio (anche per il limitato numero dei soggetti ancora in grado di usufruire del provvedimento) e, d'altra parte, essendovi necessità di compiere un atto di giustizia verso chi svolge da tempo in condizioni talora penosissime (sia per il carico di lavoro che per la situazione ambientale) un fondamentale servizio dello Stato, raccomando l'approvazione del disegno di legge. Presento anche alcuni emendamenti, che sono indispensabili perchè altrimenti sarebbero escluse dal provvedimento alcune persone che si trovano nella identica situazione, dei quali do lettura: all'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: « in servizio al 15 maggio 1973 » con le altre: « in servizio al 1° dicembre 1973 »; all'articolo 1, quarto comma, sostituire le parole: « dal 15 maggio 1973 » con le altre: « dal 1° dicembre 1973 »; dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

« La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e quelle di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato si applicano anche ai vice pretori onorari in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè gli emendamenti proposti dal relatore importano una

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

maggior spesa, si rende necessaria l'acquisizione di un nuovo parere della 5<sup>a</sup> Commissione e pertanto la discussione del provvedimento deve essere rinviata, a meno che il relatore non intenda ritirarli.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Sono emendamenti indispensabili, signor Presidente, e pertanto non li ritiro.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli emendamenti presentati debbono doverosamente ottenere il preventivo parere della 5<sup>a</sup> Commissione, soprattutto per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo che tra l'altro non si riferisce ai vice pretori dell'articolo 1, ma pare che tratti di tutti i vice pretori, e che comunque è bene venga meglio chiarito.

Forse se non si approvasse la seconda parte di questo articolo aggiuntivo non ci sarebbe bisogno del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Comunque, dal momento che il relatore ha presentato degli emendamenti anche per quanto riguarda l'articolo 1, devo dire che la data indicata non copre proprio quei casi che si vorrebbero coprire. Ho già avuto modo di ricordare in altra occasione, peraltro, che si tratta in genere di casi pietosissimi dal punto di vista umano, per cui proporrei di sostituire la data del 1° dicembre con quella del 1° ottobre 1973.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Non possiamo fissare la data del 1° ottobre 1973 perchè altrimenti escludiamo chi ha svolto quelle funzioni da oltre

28 anni. In altri termini, la data del 15 maggio 1973 è stata giustamente approvata dall'altro ramo del Parlamento in quanto evidentemente ha una sua ragion d'essere: è necessario però farla addirittura spostare. Vi dirò di più: non propongo di sostituirla con la data di entrata in vigore della presente legge perchè, trattandosi di persone di età avanzata, potrebbe verificarsi che tra le more qualcuna ne muoia.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dato allora che sugli emendamenti presentati dovrà pronunciarsi nuovamente la Commissione bilancio, anche il Governo avrà modo di esprimere il proprio parere al riguardo nelle sedi competenti.

P R E S I D E N T E . Come è stato già fatto presente, importando gli emendamenti presentati dal relatore, senatore De Carolis, una maggior spesa, si rende necessaria la acquisizione di un nuovo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. FRANCO BATTIACCHIO